

GARANTE PRIVACY: le informazioni sull'adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

In un'azienda sanitaria è insorto un contenzioso tra gli organi di un'organizzazione sindacale che ha portato alla scissione della sigla in due distinti soggetti sindacali.

Alcuni dipendenti, che risultavano componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), hanno chiesto di versare la quota sindacale specificamente a favore di uno dei due predetti soggetti sindacali.

L'amministrazione ha pertanto ritenuto necessario informare con e-mail la RSU della variazione dell'affiliazione sindacale da parte dei predetti dipendenti al fine di "consentire alla stessa l'applicazione degli articoli 3 e 4 dell'allora vigente Regolamento per il funzionamento della RSU aziendale" e in ragione del "fondato rischio che – mancata tale comunicazione – l'organismo avrebbe continuato ad operare in composizione non più aderente alla verificatasi situazione di fatto, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale e della correlata azione amministrativa".

I predetti dipendenti si erano allora rivolti al Garante della privacy affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l'appartenenza sindacale.

Al termine dell'istruttoria il Garante della privacy ha affermato che il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo iscritto. Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca dell'affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all'originaria sigla di appartenenza.

Le informazioni sull'adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili – ha osservato l'Autorità – ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente. Nella fattispecie l'amministrazione non si è limitata a comunicare alla RSU la revoca dell'affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l'iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili degli interessati.

L'Autorità si è pertanto riservata di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l'illecita comunicazione dei dati sindacali.